

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n.10347 23.11.2020 del 12 giugno 2020 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Restituzione somme pagate in esecuzione di sentenze riformate. Atti di pignoramento - Modalità di pagamento e computo interessi legali.

Assessorato regionale delle Autonomie locali
e della Funzione pubblica
Dipartimento regionale della Funzione pubblica
e del Personale
(Rif. nota 17 febbraio 2020, n. 19642)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che l'Amministrazione regionale, in un periodo antecedente alla riforma disposta con la l.r. n. 10/2000, ha indetto bandi di concorso per il reperimento di alcune figure professionali (archeologo, storico dell'arte) che, al momento dell'assunzione, furono inquadrati nella qualifica di funzionario.

Avverso le determinazioni assunte in ordine a tali inquadramenti per il riconoscimento delle qualifiche apicali si instaurarono diversi contenziosi che, nel primo grado di giudizio, videro l'Amministrazione regionale soccombente, con la conseguenza che gli interessati furono inquadrati nella qualifica di dirigente e agli stessi furono corrisposte le relative differenze retributive.

In esecuzione delle pronunce emesse in appello, che nella maggior parte dei casi riformarono le sentenze di primo grado, codesto Richiedente ha proceduto all'inquadramento dei dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana nella qualifica di funzionario e contestualmente al

recupero delle somme dagli stessi indebitamente percepite, corrispondenti alle differenze stipendiali pagate dall'Amministrazione, comprensive degli interessi legali dovuti.

Al riguardo codesto Dipartimento evidenzia che *“non si è trascurato di procedere al recupero cercando di addivenire alle necessità dei dipendenti, attraverso la formulazione di accordi individuali tra questi e l'Amministrazione, concordando modalità e tempistica dei pagamenti (sorte capitale ed interessi), rateizzazione dell'importo a saldo più calcolo degli interessi legali”*.

Codesto Richiedente precisa inoltre che *“dinanzi all'oscillazione annua in ribasso dei tassi di interesse”*, i dipendenti *de quibus* hanno chiesto *“di rivedere quanto già pattuito e cristallizzato alla data di stipula dell'accordo”*, rivendicando *“il diritto alla rielaborazione del piano di ammortamento previsto non solo a far data dalla proposizione della domanda, ma anche per gli anni precedenti alla stessa, secondo i tassi vigenti in ciascuna annualità”*.

In proposito codesta Amministrazione riferisce di avere già *“provveduto a riformulare gli accordi”* originariamente stipulati con i citati dipendenti *“tenendo conto del tasso di interesse vigente al momento della presentazione dell'istanza”*, nel contempo *“riproponendosi”* di chiedere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di *“revisione dei piani di recupero delle somme, applicando i tassi più favorevoli vigenti negli anni”*.

2. Preliminarmente, occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato allo Scrivente.

Al riguardo appare opportuno precisare che – giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale – l'attività di consulenza dell'Ufficio legislativo e legale concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sull'attività svolta dall'amministrazione attiva, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

In altri termini, è preclusa a questo Ufficio ogni valutazione sulla correttezza di atti di competenza degli organi di Amministrazione attiva.

Dalla lettura della nota in riferimento non risulta sufficientemente chiaro il quesito giuridico, di carattere generale, oggetto della consultazione, né si evincono adeguate informazioni in ordine agli elementi di fatto della vicenda in esame (contenuto degli accordi individuali, misura dei tassi di interesse applicati).

Purtuttavia, nell'intento di assicurare comunque un utile contributo, si espongono alcune considerazioni giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, si osserva che l'indebito retributivo va ricondotto nell'ambito dell'istituto del "*pagamento dell'indebito*", secondo il disposto dell'articolo 2033 del codice civile, a mente del quale "*chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda*".

Costituisce principio costante in giurisprudenza che in caso di pubblico impiego privatizzato, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, "*qualora, risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi*"¹.

Dal richiamato orientamento giurisprudenziale, può evincersi che, in materia di indebito oggettivo, si attribuisce rilievo all'elemento psicologico del debitore al solo scopo di disciplinare l'obbligazione accessoria degli interessi, che decorrono dal "*giorno del pagamento*", se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede, ovvero dal "*giorno della domanda*" se chi ha ricevuto il pagamento era in buona fede.

In particolare, con riferimento alla decorrenza per il calcolo degli interessi dovuti, si segnala quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 13 giugno 2019, n. 15895 che, nel risolvere il contrasto esistente sorto in ordine al termine

¹Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro 8 aprile 2010, n. 8338 e, in senso conforme, Cass. civ. Sez. lavoro 3 marzo 2016, n. 4230, Cass. civ. Sez. lavoro 2 marzo 2016, n. 4086, Cass. civ., Sez. lavoro 20 febbraio 2017, n. 4323.

“domanda” contenuto nell’articolo 2033, ha affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine <domanda>, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c."

Ciò posto, alla stregua delle considerazioni svolte ed alla luce del citato arresto giurisprudenziale, si può ritenere che la fattispecie in argomento (che non investe l’an della restituzione quanto le modalità della stessa, con specifico riferimento alla misura degli interessi dovuti), attenga al computo di interessi compensativi o corrispettivi, (dovuti per il godimento di una somma di denaro altrui), di solito di natura convenzionale, ovvero da determinarsi in relazione alla misura del tasso di interesse legale riferito all’annualità in corso.

In questa seconda ipotesi, ove la restituzione contempli diverse annualità, va applicato il saggio di interesse in vigore per ciascuna delle annualità considerate, secondo il parametro fissato con Decreto del Ministero dell’Economia ex **articolo 1284²** del codice civile. Qualora nel relativo periodo il tasso legale abbia subito modifiche, che non siano state applicate, appare praticabile la revisione dei piani di recupero, applicando i tassi più favorevoli vigenti negli anni.

Diversamente, nel caso in cui sia stato pattuito un interesse convenzionale e le parti siano addivenute, in ragione dell’oscillazione annua in ribasso del tasso di interesse legale, alla revisione degli accordi pattuiti attraverso la rielaborazione dei piani di ammortamento, il saggio di interesse stabilito in misura più favorevole potrà essere applicato a far data dalla stipula dei nuovi accordi, sulla cui efficacia retroattiva si esprimono fondate perplessità, a tutela dell’erario regionale, salvo diversa

² Articolo 1284 cod. civ. “Saggio degli interessi”:

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,05 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale [c.c. 1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.

valutazione, spettante in ogni caso a codesta Amministrazione, in ordine alla configurabilità di una legittima pretesa dell'*accipiens* alla restituzione di interessi già pagati in virtù degli accordi vigenti nel tempo.

Nei termini di cui sopra è l'avviso di questo Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F. to Avv. Cecilia Cassarà

Il Dirigente ad interim

F. to Avv. Daniela Cellauro

F. to L' AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico